

# **REGOLAMENTO DELLA CORSA TRIS**

## **ART. 1**

L'Unire, procede alla determinazione e pubblicazione del calendario delle corse tris, e cura, attraverso un apposito ufficio, denominato Ufficio tris, l'organizzazione e la gestione della corsa tris ed effettua il controllo sul regolare svolgimento della corsa stessa.

Nell'ambito dell'Ufficio Tris, le attività tecniche inerenti alla formulazione, qualificazione, ufficializzazione e monitoraggio di tutte le fasi della corsa tris sono affidate ad un responsabile tecnico, denominato Incaricato tris, il quale sovrintende alle operazioni tecniche connesse alla corsa tris e collabora con i Commissari di riunione e le Giurie, nonché con i funzionari addetti al controllo delle corse, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

## **ART. 2**

Le Società di corse che gestiscono gli ippodromi sui quali è previsto lo svolgimento di dette corse, hanno l'obbligo di indicarle nel loro libretto programma riportando il calendario delle operazioni relative. Le Società di corse nel cui ippodromo è previsto lo svolgimento della corsa tris, dovranno garantire una efficiente ripresa televisiva della corsa atta a documentare pienamente ogni fase della stessa ed essere dotate, come descritto all'art. 17, di apposite aree dove ospitare i cavalli partecipanti alla corsa tris ed essere munite di apposito sistema telematico, come previsto all'art. 16.

Verranno escluse dal circuito della corsa tris le società di corse che non adempiano gli obblighi contemplati dal regolamento delle Corse o che non siano in grado di assicurare:

- il necessario livello qualitativo delle immagini televisive e l'installazione di almeno tre telecamere per riprendere i cavalli indicati dall'Ufficio Tris;
- i recinti riservati per ospitare i cavalli partecipanti alla corsa tris da disporre anche secondo le indicazioni fornite dall'Unire.
- un'adeguata sorveglianza, nel rispetto delle normative vigenti degli ingressi delle scuderie e del recinto d'isolamento obbligatoriamente presidiati e controllati da idoneo personale;
- la trasmissione, nell'immediato dopo corsa all'ufficio tris della relazione ufficiale della corsa, degli appiedamenti, dei rapporti sulla stessa eventualmente redatti dagli addetti alla sorveglianza e dai funzionari e Commissari nonché le informazioni relative alla vaccinazione dei cavalli così come rilevate dai funzionari addetti;
- la consegna della cassetta con il filmato della corsa agli incaricati presenti all'ippodromo o la sua trasmissione all'Ufficio tris;
- la copia della cassetta contenente la eventuale registrazione dei movimenti avvenuti nel recinto di isolamento dall'ingresso dei cavalli alla loro uscita;
- l'orario ufficiale di partenza. In caso di rilevante ritardo, previo consenso dell'Unire e della Giuria, è consentito posticipare l'orario di partenza della corsa programmata antecedentemente alla tris facendola disputare dopo questa.

L'Unire dovrà verificare la piena funzionalità dell'impianto televisivo, dell'apparato di trasmissione telematica e l'idoneità dei recinti riservati. In ogni caso il calendario e gli ippodromi di svolgimento delle corse tris potranno essere variati ad insindacabile giudizio dell'Unire.

### **ART. 3**

L'Unire stabilirà il tipo e la proposizione delle corse tris. La sua dotazione complessiva deriverà dalla somma dello stanziamento ordinario e dello stanziamento tris.

Lo stanziamento tris, determinato normalmente in Euro 11.330 per il trotto ed in Euro 11.000 per il galoppo, è in aggiunta alla normale dotazione della corsa prescelta come corsa tris, di importo non inferiore a Euro 11.330 per il trotto ed Euro 11.000 per il galoppo.

L'Unire dovrà comunicare la suddivisione della dotazione complessiva tra stanziamento ordinario e stanziamento tris.

Detto stanziamento ordinario, ivi considerate le eventuali maggiorazioni, verrà considerato, agli effetti dell'attribuzione delle somme vinte, ai fini delle qualifiche, dei sovraccarichi e dei discarichi dei cavalli, al 50%, a meno di diversa espressa previsione nella proposizione di corsa, mentre lo stanziamento tris, ivi considerate le eventuali maggiorazioni, non verrà conteggiato.

In tutte le corse tris, aventi le caratteristiche delle corse ad invito, non sono previsti addebiti ai proprietari dei cavalli invitati, per entrate, forfait o rinunce.

In particolari corse tris potranno essere sorteggiate, per tutti i cavalli partecipanti, le monte o le guide.

L'Unire, con i propri provvedimenti, anche integrativi o modificativi dei Regolamenti delle Corse disporrà i controlli disciplinari ed adotterà ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare la regolare effettuazione della corsa.

### **ART. 4**

#### **PER IL TROTTO**

Possono essere programmate corse tris, la cui proposizione preveda l'abbinamento cavallo-guida, mediante sorteggio tra i guidatori, resi disponibili, di pari livello tecnico.

La società di corse trasmette all'Ufficio tris ed all'Incaricato tris i cavalli segnalati con la indicazione del proprietario e dell'allenatore.

L'Incaricato tris può integrare tali segnalazioni con altri cavalli e predisporre la perizia suddividendo i cavalli per nastri, se la corsa è con resa di metri.

Entro le ore 8.00 del giorno antecedente a quello stabilito per la dichiarazione dei partenti, verranno comunicati agli interessati i cavalli invitati per ordine alfabetico e suddivisi per nastri se la corsa è ad handicap con comunicazione che verrà, altresì, affissa all'ippodromo interessato.

Entro le ore 18.00 dello stesso giorno dovranno essere effettuate le conferme all'Incaricato tris, per iscritto, tramite fax, telex, telegrafo o telematicamente.

La conferma esprime la volontà del proprietario, del guidatore, dell'allenatore o dei loro delegati di partecipare alla tris e l'impegno a dichiarare il cavallo partente.

I cavalli, una volta confermati, non potranno essere ritirati se non per cause di forza maggiore e, comunque, con le sanzioni previste all'art. 13 del presente Regolamento.

L'Incaricato tris, sulla base delle conferme ricevute, compone il campo dei partenti garantendo la sua omogeneità e lo trasmette all'Ufficio tris per la sua ufficializzazione.

In caso di espressa rinuncia alla partecipazione alla corsa dopo la conferma e prima dell'ufficializzazione dei partenti l'incaricato tris potrà operare le sostituzioni necessarie.

Nel caso le conferme superassero il numero di partenti massimo consentito per la pista dove è programmata la corsa tris, i cavalli saranno esclusi in base al Regolamento delle corse.

Non possono essere invitati né dichiarati partenti, in quanto non qualificati:

- cavalli che siano stati diffidati o allontanati negli ultimi tre mesi per difficoltà manifestate in partenza o in corsa;
- cavalli che nei dodici mesi precedenti la corsa siano risultati positivi alle analisi anti-doping con decorrenza dalla data in cui la Commissione di Disciplina di prima istanza ha ufficializzato la specifica sentenza;
- cavalli affittati entro 20 giorni antecedenti la corsa;
- cavalli che, nei 10 giorni precedenti la corsa, abbiano cambiato allenatore in base agli atti di delega rilasciati dai proprietari ai sensi del vigente Regolamento delle corse ad eccezione dei cavalli venduti in asta pubblica;
- cavalli che girano a sinistra, partono da fermo o girano “con l’uomo” tra i nastri. Peraltro, lo starter in pista può consentire eccezionalmente tali comportamenti al fine di non compromettere la regolarità della partenza per gli altri concorrenti, adottando, di conseguenza, i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 15.

Con l’accettazione dell’invito l’allenatore si assume la responsabilità del possesso dei requisiti sopra indicati.

L’ufficializzazione dei cavalli partenti avviene entro e non oltre le ore 8.00 del secondo giorno antecedente quello di effettuazione della corsa tris. Il termine “ufficializzazione” dei partenti è equivalente a quello di “dichiarazione dei partenti” inserito nel Regolamento delle scommesse e delle corse.

Le eventuali comunicazioni telefoniche devono essere immediatamente confermate per telegrafo o telex o fax o telematicamente all’Ufficio tris prima dell’ufficializzazione della corsa.

Nel caso in cui vengano dichiarati partenti meno di 16 cavalli, la corsa, salva esplicita autorizzazione dell’Unire, non sarà ritenuta valida agli effetti della scommessa tris. In tal caso, si applica quanto previsto dall’art. 8 del presente Regolamento.

Il numero massimo dei concorrenti nelle corse alla pari è di 22 nelle piste da 1000 mt. e di 18 in quelle di mezzo miglio. Nelle corse con resa di metri, il numero massimo dei concorrenti è determinato in relazione al numero dei concorrenti che possono essere ammessi tra i nastri sulle due file. Nelle corse tris ad invito, nelle quali si raggiunge il numero di 16, non possono correre cavalli legati tra di loro da rapporti di scuderia.

Un cavallo dichiarato partente in una corsa tris, se successivamente venduto o affittato a proprietario che abbia in tale corsa un cavallo a lui appartenente in tutto o in parte, non può partecipare alla corsa e viene considerato come ritirato, con i conseguenti divieti di partecipazione alle corse e viene considerato come ritirato, con i conseguenti divieti di partecipazione alle corse stabiliti dal successivo art. 13.

La disposizione dei cavalli dietro l’autostart e tra i nastri seguirà quella valida per le altre corse. Nelle corse con resa di metri i concorrenti si posizioneranno tra i nastri in file di quattro, di cinque solo se la pista, nel punto di partenza, avrà una larghezza minima di mt. 22. In particolari tris, una volta realizzato lo svincolo per la giravolta secondo le specifiche fornite dall’Unire, sarà possibile effettuare la partenza girando a sinistra, sul “modello francese, e sempre con file di cinque.

Alla corsa tris possono prendere parte i guidatori che hanno conseguito in carriera almeno 60 vittorie o 180 piazzamenti o, nei 3 anni precedenti, almeno 40 vittorie. I gentlemen drivers, sempre nel rispetto del Regolamento delle Corse, sono ammessi se hanno conseguito i risultati sopra

elencati, di cui almeno il 10% in corse riservate ai professionisti. Comunque, non possono partecipare gli allievi guidatori.

Nelle corse tris riservate agli amatori sono ammessi solo i gentlemen drivers che abbiano conseguito in carriera almeno 20 vittorie, o almeno 45 piazzamenti.

Gli allenatori assoggettati alla sanzione disciplinare della sospensione per un periodo non inferiore a due mesi non possono prendere parte alle corse tris neanche in qualità di guidatori. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo costituisce responsabilità disciplinare sanzionabile ai sensi del Regolamento delle corse.

## **Art. 5** **PER IL GALOPPO**

Per le corse tris, le eventuali segnalazioni dei proprietari o degli allenatori o dei loro delegati, debbono pervenire entro l'orario di chiusura delle iscrizioni stabilito per altre corse della giornata in cui è programmata la corsa tris.

Esse possono essere presentate ad una delle Società che gestiscono ippodromi ove sono in corso riunioni di galoppo e debbono essere immediatamente comunicate alla Società di Corse che gestiscono ippodromi ove sono in corso riunioni di galoppo e debbono essere immediatamente comunicate alla Società che gestisce l'ippodromo in cui la corsa tris è programmata.

La Società di Corse trasmette all'Ufficio tris ed all'Incaricato tris i cavalli segnalati con la indicazione del proprietario e dell'allenatore.

L'Incaricato tris può integrare tali segnalazioni con altri cavalli e predispone la perizia assegnando i pesi, salvo adeguamenti così come previsti dal Regolamento delle corse.

Entro le ore 12.00 del secondo giorno antecedente a quello stabilito per la dichiarazione dei partenti, verranno comunicati agli interessati i cavalli con l'indicazione dello schema di perizia che verrà altresì affisso nell'ippodromo interessato.

Entro le ore 18.00 del giorno antecedente la dichiarazione dei partenti dovranno essere effettuate le conferme all'Incaricato tris, direttamente o tramite le Società di corse, per iscritto, tramite fax, telefax, telegrafo o telematicamente.

La conferma esprime la volontà del proprietario, dell'allenatore o dei loro delegati di partecipare alla tris e l'impegno a dichiarare il cavallo partente. I cavalli, una volta confermati, non potranno essere ritirati se non per causa di forza maggiore e, comunque, con le sanzioni previste all'art. 13 del presente regolamento.

L'Incaricato tris, sulla base delle conferme ricevute, compone il campo dei partenti garantendo la sua omogeneità e lo trasmette all'Ufficio tris per la sua ufficializzazione.

In caso di espressa rinuncia alla partecipazione alla corsa dopo la conferma e prima della ufficializzazione dei partenti l'incaricato tris potrà operare le sostituzioni necessarie.

Nel caso le conferme superassero il numero di partenti massimo consentito per la pista dove è programmata la corsa tris, i cavalli saranno esclusi in base al regolamento delle corse.

- Non possono essere invitati né dichiarati partenti, in quanto non qualificati:
- cavalli che siano stati diffidati o allontanati negli ultimi tre mesi per difficoltà manifestate in partenza o in corsa.
- cavalli non ammessi a partecipare agli handicaps dal Regolamento delle corse o che non abbiano i requisiti positivi e/o negativi richiesti dalla proposizione della corsa;
- cavalli affittati entro 20 giorni antecedenti la corsa;

- cavalli che, nei 10 giorni precedenti la corsa, abbiano cambiato allenatore in base agli atti di delega rilasciati dai proprietari ai sensi del vigente Regolamento delle corse ad eccezione dei cavalli venduti in asta pubblica.
- cavalli che nei dodici mesi precedenti la corsa siano risultati positivi alle analisi anti-doping con decorrenza dalla data in cui la Commissione di Disciplina di prima istanza ha ufficializzato la specifica sentenza;
- cavalli che abbiano vinto una corsa dopo la pubblicazione dei pesi dell'handicap-tris;

Con l'accettazione dei pesi l'allenatore si assume le responsabilità del possesso dei requisiti sopraindicati.

Nelle corse tris non ad invito, come gli handicaps di maggior rilievo indicati come handicaps principali, il calendario delle iscrizioni e della pubblicazione dei pesi è stabilito dall'Unire e non si applicano i divieti di cui alle lettere b), c), d), fermo restando che l'Unire può definire per essi specifici requisiti positivi e/o negativi di qualificazione dei cavalli.

L'Ufficializzazione del campo dei partenti per le corse tris, si effettua entro e non oltre le 8.00 del secondo giorno antecedente la corsa. Il termine "ufficializzazione" dei partenti equivale a quello della dichiarazione dei partenti inserito nei regolamenti delle corse e delle scommesse.

Nelle corse tris, qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano le norme relative all'adeguamento automatico dei pesi per gli handicaps discendenti, emanate dall'Unire.

In ogni caso non può essere dichiarato partente in un handicap principale – tris, corsa non ad invito, un cavallo che corra successivamente alla pubblicazione dei pesi della corsa tris.

Le eventuali comunicazioni telefoniche debbono essere immediatamente confermate per telegrafo o telex o fax o telematicamente all'ufficio tris prima dell'ufficializzazione della corsa.

Nel caso in cui il numero dei cavalli dichiarati partenti non raggiunga il numero di 16, salvo diverso numero massimo stabilito dall'Unire per i singoli ippodromi, la corsa non sarà ritenuta valida agli effetti della scommessa tris. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento. Nelle corse tris ad invito, nelle quali si raggiunge il numero di 16, non possono correre cavalli legati tra loro da rapporto di scuderia.

Un cavallo dichiarato partente in una corsa tris, se successivamente venduto o affittato a proprietario che abbia in tale corsa un cavallo a lui affittato o appartenente in tutto o in parte, non può partecipare alla corsa e viene considerato come ritirato, con i conseguenti divieti di partecipazione alle corse stabiliti nel successivo art. 13 (ciò in deroga a quanto stabilito dal regolamento delle corse). Tale disposizione non si applica nelle corse tris non ad invito, compresi gli handicaps principali, specificamente indicati dall'Unire.

Alle corse tris di galoppo possono prendere parte i fantini e gli allievi fantini che abbiano conseguito negli ultimi 24 mesi antecedenti l'anno di effettuazione della specifica corsa tris, in riunioni riconosciute, almeno 25 vittorie, in Italia o all'Estero, per i fantini e 15 per gli allievi.

Nelle corse ad ostacoli gli stessi debbono aver vinto negli ultimi 24 mesi antecedenti l'anno di effettuazione della specifica corsa tris, in riunioni riconosciute, almeno 5 corse ad ostacoli.

La partecipazione dei cavalieri dilettanti resta subordinata al conseguimento della 25° vittoria, di cui 10 negli ultimi 24 mesi antecedenti l'anno di effettuazione della specifica corsa tris.

Nelle corse riservate ai cavalieri dilettanti gli stessi debbono aver vinto negli ultimi 24 mesi antecedenti l'anno di effettuazione della specifica tris, in riunioni riconosciute, almeno 6 corse in piano e/o in ostacoli.

Sono parimenti qualificati a partecipare a corse tris i fantini, gli allievi ed i cavalieri dilettanti che, pur non avendo maturato il numero di vittorie nei termini previsti nei commi precedenti, hanno tuttavia conseguito tale numero di vittorie entro il mese antecedente a quello di effettuazione della specifica corsa tris.

#### **ART. 6**

L'accettazione delle scommesse ha inizio dopo la dichiarazione (ufficializzazione) dei partenti. E' facoltà dell'Unire annullare la corsa tris anche dopo l'inizio della accettazione delle scommesse.

#### **ART. 7**

E' facoltà dell'Unire di rinviare, al giorno successivo, lo svolgimento della corsa tris quando questa non possa essere svolta.

In tal caso le scommesse già accettate non sono rimborsate e restano valide per il giorno di effettivo svolgimento della corsa.

#### **ART. 8**

Ove del caso, l'Unire può disporre, il posticipo dell'orario di ufficializzazione dei partenti, su richiesta della Società di corse e, in sostituzione della corsa prevista, la programmazione di altra corsa tris, anche su altro ippodromo, riducendo, ove necessario, i termini previsti dal presente regolamento.

Se all'orario previsto per la chiusura definitiva delle operazioni della corsa prescelta, si accertasse la non riuscita della corsa o la stessa fosse giudicata inadeguata dai responsabili tecnici, l'Unire potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla scelta di altra corsa, in possesso dei requisiti tecnici richiesti ed in programma su altro ippodromo italiano o estero.

La corsa sostituita avrà regolarmente luogo con il montepremi ordinario previsto (escluso stanziamento tris) e gli eventuali ritiri dei cavalli, nell'ora successiva alla comunicazione di perdita di status di corsa tris, non comporteranno le penalizzazioni previste al presente regolamento. In detta corsa non verranno riconosciuti ai suoi partecipanti le indennità ed i premi di partecipazione previsti dagli artt. 9 e 10 del presente regolamento ed i cavalli partecipanti non dovranno essere presenti nel recinto riservato, a meno di diversa previsione del Regolamento delle corse. Sempre in detta corsa, le somme vinte saranno comunque conteggiate ai fini delle qualifiche, sovraccarichi e discarichi dei cavalli. Se tale corsa, dopo i ritiri, dovesse rimanere con un numero di partenti inferiore ad otto, a discrezione dell'handicapper, può essere annullata e riformulata con la stessa proposizione (handicap ad invito od invito).

Nella nuova corsa, sostituiva della precedente, potrà essere incrementata la dotazione ordinaria prevista, di Euro 11.330.

Detta dotazione aggiuntiva non verrà conteggiata agli effetti della attribuzione delle somme vinte, ai fini delle qualifiche e dei sovraccarichi e discarichi dei cavalli, a norma del precedente art. 3.

Alla corsa in esame si applicano le disposizioni di cui agli art. 9,10,11,12,13,14,15 e 17 del presente regolamento.

Le procedure di sostituzione della corsa dovranno essere ufficializzate dall'Ufficio tris entro le ore 12.00 del giorno previsto per la dichiarazione dei partenti.

L'Unire, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, può disporre l'effettuazione della scommessa tris su corse di particolare interesse, che non siano con la proposizione ad invito, e per le quali si possa prevedere un numero adeguato di partenti.

L'Unire può altresì disporre l'effettuazione della scommessa tris su corse articolate in batterie e finale. In tal caso i cavalli partecipanti alle batterie riporteranno un numero, valido per le batterie e per la finale, progressivo dal n. 1 al numero totale dei cavalli partecipanti a tutte le batterie previste dal programma. I cavalli, ad ogni singola batteria, si disporranno in partenza, a partire dalla corda, dal numero più basso al numero più alto, mentre per la finale si disporranno secondo quanto previsto dagli specifici regolamenti di queste particolari corse.

L'esito delle scommesse tris è determinato dall'ordine di arrivo della finale.

La decisione relativa alla effettuazione di corse tris straordinarie è resa pubblica a mezzo stampa con un congruo anticipo rispetto alle date di svolgimento.

Le modalità concernenti la ufficializzazione dei partenti e l'accettazione delle scommesse sono stabilite, per gli eventi sopra specificati, di volta in volta, dall'Unire.

Le corse tris straordinarie possono effettuarsi anche nel caso in cui i cavalli dichiarati non raggiungano il numero indicato negli art. 4 e 5 del presente regolamento.

Per i Grandi Premi, inseriti nell'apposito calendario pubblicato dall'Unire, dichiarati come tris straordinarie, non si applicano le disposizioni contenute negli art. 9 e 10.

La dotazione delle corse tris-Gran Premio, dichiarate dall'Unire come straordinarie, sarà sempre a carico dello stanziamento ordinario assegnato all'ippodromo e non potrà essere prelevata dall'apposito stanziamento tris. A tutte le altre corse tris straordinarie si applicano le norme del presente regolamento.

## **ART. 9**

Per i cavalli provenienti da località differenti da quella ove la corsa tris viene disputata è prevista una indennità forfetaria di trasferta di cui alla tabella A allegata; è facoltà dell'Unire apportare varianti a detta tabella.

Detta indennità viene corrisposta ai proprietari dei cavalli regolarmente partiti agli effetti delle scommesse e di quelli presenti all'ippodromo per i quali il veterinario incaricato abbia accertato e certificato che il ritiro della corsa è dipeso da malattia improvvisa acuta ed imprevedibile o da incidente durante la sgambatura o comunque nel corso della gara. In quest'ultimo caso ai guidatori non allenatori, agli allenatori ed ai fantini dei cavalli ritirati dalla corsa per malattia acuta ed imprevedibile, presenti e non nell'ippodromo spetta una indennità di trasferta pari alla indennità di partecipazione di cui all'art. 10.

In caso di annullamento della tris, saranno corrisposte ai proprietari dei cavalli presenti all'Ippodromo nel rispetto del dettato regolamentare (Regolamenti sanitario, delle corse e tris) le indennità di partecipazione di cui alla tabella A; ai guidatori non allenatori, agli allenatori, ai fantini e agli allievi fantini saranno corrisposte le indennità di cui all'ultimo capoverso della tabella B.

La distanza deve intendersi riferita al tragitto di sola andata intercorrente tra il Comune di partenza ed il Comune di arrivo. Per la corresponsione delle indennità si applicano le modalità operative descritte nella tabella A.

## **ART. 10**

Per ogni corsa tris, oltre alla normale dotazione, quale prevista nella proposizione della corsa, sono attribuiti ai proprietari, agli allenatori, agli allievi-fantini (dopo il conseguimento del numero delle vittorie previsto nel regolamento delle corse) ed ai guidatori non allenatori di ciascun cavallo, di cui al 2° comma dell'art. 9, i premi di partecipazione previsti nella tabella B allegata e le indennità di cui alla tabella A sempre che non venga accertata la positività al doping dei cavalli oggetto di prelievo o il comportamento irregolare, sanzionato da parte delle Commissioni di disciplina degli operatori ippici partecipanti alle corse tris.

## **ART. 11**

I cavalli ufficializzati (dichiarati) nella corsa tris non sono qualificati a correre in alcun ippodromo nelle giornate di corse che intercorrono tra la ufficializzazione dei partenti ed il giorno della disputa della corsa tris né ad altre corse tris o totip nei sette giorni successivi alla corsa stessa.

## **ART. 12**

Fermo il disposto degli articoli 4 e 5, per i cavalli che cambino proprietario dopo la ufficializzazione dei partenti, i nuovi proprietari sono tenuti a mantenere l'impegno di partecipazione alla corsa tris.

## **ART. 13**

L'eventuale ritiro di un cavallo successivamente alla ufficializzazione dei partenti per il quale il veterinario, a ciò preposto, deve accertare l'effettivo stato di salute redigendo specifica certificazione da presentare al Presidente della giuria o alla terna dei Commissari o al presidente della terna, se nominato, comporta, comunque, l'esclusione dal partecipare a qualsiasi altra corsa per i dieci giorni successivi a quello in cui si svolge la corsa tris, se dichiarato prima delle 9.00 del giorno della corsa e per i 21 giorni successivi, se dichiarato dopo le ore 9.00 del giorno della corsa. Nelle corse tris non è consentita l'irrogazione della multa in luogo dell'allontanamento. Ove il veterinario attesti che il ritiro è dovuto a malattia improvvisa, acuta ed imprevedibile, il periodo di esclusione è di giorni dieci.

Il cavallo dichiarato partente in una corsa tris deve essere presente negli spazi riservati di cui al successivo art.15, nell'ippodromo nel quale la corsa si svolge, almeno 3 ore prima dell'orario ufficiale della prima corsa della giornata, pena la sua esclusione dalla corsa.

E' consentito un ritardo massimo di 30 minuti, con irrogazione della multa di Euro 520 all'allenatore, da versarsi all'Unire. In caso di mancato pagamento verrà sospesa la corresponsione delle indennità di partecipazione di cui al predetto art. 10 e l'allenatore non potrà più partecipare a corse tris per un periodo pari a tre mesi.

Qualora il ritiro del cavallo sia motivato dall'assenza dello stesso dall'ippodromo, non dovuta a malattia acuta ed imprevedibile come sopra accertata, o a causa documentata di forza maggiore, il cavallo, oltre alle sanzioni di cui ai commi precedenti, non potrà partecipare a corse tris per il periodo di 12 mesi.

#### **ART. 14**

Il fantino o il guidatore ufficialmente dichiarato partente in una corsa tris e successivamente appiedato e deferito, non può prendere parte a detta corsa e ne è ammessa la sostituzione a norma dei vigenti regolamenti delle corse.

Dal pari, è ammessa la sostituzione del fantino o del guidatore che dichiarato partente non può partecipare alla corsa, per accertate cause di forza maggiore.

#### **ART. 15**

Il fantino o il guidatore responsabile di danneggiamento punito dai Commissari di riunione o dalla Giuria con il di stanziamento o l'inversione dell'ordine di arrivo o la multa a favore, oltre alle sanzioni disciplinari del caso, non sarà qualificato a prendere parte ad altre corse tris programmate nei 60 giorni successivi ed a tale provvedimento sarà applicata la recidiva. Nel caso di annullamento di una partenza il termine di 60 giorni, di cui sopra, si riduce a 30 giorni senza applicazione di recidiva.

I fantini, i guidatori, gli allenatori e i proprietari puniti con la sanzione della sospensione per un periodo superiore a 30 giorni per fatti avvenuti in occasione di una corsa tris, non possono partecipare o far partecipare, a qualsiasi titolo, cavalli da loro allenati e/o di loro proprietà, anche se venduti od affittati in data successiva alla disputa della corsa tris di riferimento, a corse tris per l'ulteriore periodo di un anno da calcolarsi dalla data di decorrenza del provvedimento di sospensione.

Nel caso in cui, per tali fatti, sia stata loro irrogata la sanzione superiore a 6 mesi, gli stessi soggetti non possono partecipare o far partecipare, a qualsiasi titolo, cavalli da loro allenati e/o di loro proprietà a corse tris per l'ulteriore periodo di 5 anni da calcolarsi dalla data di decorrenza della sospensione, anche se venduti o affittati in data successiva alla corsa tris di riferimento.

Gli allenatori sono tenuti a presentare in corsa cavalli addestrati alle partenze. Nel caso di richiamo della partenza per accertata riottosità o manifesto scarso addestramento di un cavallo, lo stesso, oltre ai provvedimenti già previsti dai vigenti regolamenti delle corse, non potrà partecipare a corse tris nei 60 giorni successivi.

L'istruttoria relativa a fatti riguardanti la corsa tris, dovrà usufruire di una "corsia" preferenziale nei diversi gradi di giudizio disciplinare. All'accertamento di responsabilità di illecito di una corsa tris dovrà corrispondere l'adozione di una sanzione disciplinare commisurata almeno nel triplo della misura base. Qualsiasi atto o fatto che possa configurare una ipotesi di reato, comprese quelle previste dalla Legge 13 dicembre 1989 n. 401, emerso nel corso di una inchiesta disciplinare su una corsa tris o segnalato in occasione della stessa, sarà sottoposto alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria competente, a cura dei Presidenti delle Commissioni di disciplina.

Chiunque abbia notizia, direttamente o indirettamente, di illeciti disciplinari compiuti in relazione o nel corso di una corsa tris, è tenuto a presentare esposto scritto alla Giuria ed ai Commissari presenti sull'ippodromo e/o alla Commissione di disciplina di prima istanza, fermo restando l'obbligo personale di denuncia all'Autorità Giudiziaria se si tratta anche di fatti penalmente rilevanti. L'omessa presentazione dell'esposto di cui sopra comporterà il deferimento alla commissione di disciplina, fermo restando la responsabilità penale connessa alla mancata denuncia.

## **ART. 16**

Gli ippodromi si debbono munire di un personal computer e di un modem, secondo le direttive fornite dall'Unire adatti ad una connessione via internet e a trasmettere la relazione ufficiale della corsa e quant'altro richiesto all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Unire.

Le società che non adempiranno a questo compito, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dai rispettivi Regolamenti delle corse, saranno escluse dal circuito delle corse tris.

## **ART. 17**

Nella corsa dovranno essere eseguiti prelievi antidoping sui cavalli arrivati nei primi cinque posti, e su eventuali altri cavalli scelti dalla Giuria.

Al momento di entrare nel recinto, previsto all'art. 2, i commissari ed il Veterinario incaricato controlleranno i contenuti dei bauli e di ogni altro contenitore presente nell'area anzidetta.

Pena l'esclusione dalle corse non possono essere introdotti farmaci nonché ogni mezzo di somministrazione di tali prodotti. Tali prodotti e mezzi possono essere detenuti presso il Veterinario di servizio o il Veterinario incaricato che, in caso di loro utilizzazione, devono dare immediata notizia alla Giuria.

Nel caso che un cavallo risulti positivo al controllo antidoping, verranno applicate nei confronti del proprietario ed allenatore, aggravandone la misura, le sanzioni e i provvedimenti disciplinari previsti dai vigenti regolamenti per le corse.

Inoltre, ai soggetti a carico dei quali è stata accertata la responsabilità del doping, verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 15.

I cavalli partecipanti alla tris saranno sottoposti ad esame veterinario prima della corsa da parte di veterinari specificatamente incaricati dall'Unire.

I cavalli dovranno permanere all'interno degli indicati spazi fino all'entrata in pista, per il trotto, e sino all'entrata nel recinto di insellaggio, per il galoppo.

A tali boxes e spazi, da cui sono esclusi i proprietari, potranno accedere esclusivamente i dipendenti dell'Unire, l'Incaricato tris, i Veterinari incaricati, gli addetti al controllo disciplinare delle corse ed i soggetti specificamente addetti all'allenamento ed alla cura del cavallo, i cui nominativi debbono essere comunicati alle Società di Corse entro le ore 13.00 del giorno antecedente la gara, per iscritto – telematicamente, per telegrafo o per telex o per fax -, insieme alla scheda finimenti del cavallo, compilata secondo le indicazioni forniti dall'Unire.

I nominativi delle persone addette alla cura del cavallo e la scheda finimenti dovranno essere trasmessi dalla Società di Corse all'Ufficio tris ed all'Incaricato tris nonché ai Commissari ed alla Giuria, così come agli stessi dovrà comunicarsi qualsiasi variazione alla scheda finimenti.

Gli addetti alla sorveglianza e l'Incaricato tris, ove presente, dovranno segnalare ai Commissari o alla Giuria ogni comportamento che possa dare luogo ad allontanamento dei soggetti responsabili dagli spazi riservati, per la adozione di provvedimenti di competenza, ove per spazi riservati si deve intendere non solo l'area dedicata ai cavalli partecipanti alla corsa tris, ma l'intero settore delle scuderie e delle aree riservate che le Società sono obbligate a sorvegliare rispettando le normative vigente.

I guidatori, i fantini, gli allenatori dei cavalli partecipanti alla tris debbono essere presenti all'ippodromo dove è programmata la tris entro gli orari stabiliti dal Regolamento e non debbono comunicare con l'esterno se non attraverso la linea telefonica, controllata, messa a disposizione dalla Società, essendo vietato l'uso di telefonini cellulari a tutte le persone che hanno il diritto d'accesso alle scuderie, ai recinti d'insellaggio e alle aree riservate ai cavalli partecipanti alla corsa Tris. Il personale della Società, i funzionari, il personale dell'Unire e l'Incaricato tris ai quali è consentito l'uso del cellulare, possono controllare in qualsiasi momento se i guidatori, i proprietari, gli allenatori e i fantini presenti nelle scuderie hanno con bro telefoni cellulari, segnalando il caso ai Commissari o alla Giuria.

Le Società che non si organizzeranno per assicurare il rispetto delle regole sopra descritte saranno escluse dal circuito tris.

## TABELLA A

L'indennità forfetaria di trasferta di cui all'art. 9 del presente regolamento è stabilita come segue:

sino a 50 km	euro 210
da 51 a 100 km	euro 260
da 101 a 200 km	euro 420
da 201 a 300 km	euro 530
da 301 a 400 km	euro 650
da 401 a 500 km	euro 770
da 501 a 600 km	euro 930
da 601 a 700 km	euro 1.040
da 701 a 800 km	euro 1.210
da 801 a 900 km	euro 1.320
oltre 901 km	euro 1.440

Per i trasporti effettuati con van di proprietà, le indennità di cui sopra sono ridotte del 30%.

La distanza deve intendersi quale tragitto di sola andata intercorrente tra il Comune di partenza ed il Comune di arrivo e verrà determinata sulla base di pubblicazioni edite dal Touring Club Italiano. L'indennità deve essere richiesta dal proprietario o dall'allenatore del cavallo regolarmente partito con modulo da far pervenire alla Società di Corse (che lo trasmetterà all'Ufficio tris). Detti moduli vengono inoltrati all'Ufficio tris, unitamente ai documenti sui quali sono riportati i soggetti partecipanti, a cura del Segretario della Società di corse. In caso di mancata richiesta della indennità di trasferta, da presentare entro 10 giorni dalla disputa della corsa, la stessa non sarà corrisposta.

Il trasporto dovrà essere documentato da apposita quietanza da parte del trasportatore oppure da dichiarazione del proprietario o dell'allenatore del cavallo trasportato redatta a norma della legge vigente, attestante la località di provenienza e le modalità del trasporto. L'Unire può accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate. L'accertamento della non autenticità o veridicità della documentazione consegnata comporterà, oltre al deferimento alla Commissione di Disciplina, l'annullamento di qualsiasi indennità e la non ammissione a successive corse tris per un periodo di mesi sei, salva la sussistenza di condotte penalmente o civilmente rilevanti che potranno essere perseguite come per legge.

**TABELLA B**  
**PER IL TROTTO**

L'allocazione complessiva delle corse tris verrà suddivisa in conformità di quanto stabilito dall'art. 45 e dall'allegato 2 del vigente regolamento delle corse al trotto.

Per le corse tris non alla pari è operata, sullo stanziamento tris, di cui all'art. 2, secondo comma, spettante al proprietario ed all'allenatore una maggiorazione del 50% del premio ai primi cinque cavalli classificati, qualora partenti al 3° nastro o nastri successivi.

Al proprietario di ogni cavallo di cui al 2° comma dell'art. 1 è corrisposta una indennità di partecipazione di euro 360, all'allenatore di euro 410 e pari indennità verrà corrisposta al guidatore che non sia impegnato nella corsa tris anche come allenatore. Detta indennità non spetta al gentlemen.

Dette somme sono aumentate per i proprietari ed allenatori del 50% per i cavalli provenienti da località distanti da 121 a 300 km dall'ippodromo dove la corsa tris viene effettuata e del 100% se la distanza supera i 300 km.

La provenienza del cavallo deve essere attestata dal segretario della Società di corse.

Per i guidatori non allenatori la suindicata indennità di partecipazione sarà aumentata del 50% se proveniente da località distanti da 121 a 300 km dall'ippodromo dove la corsa tris viene effettuata e del 100% se la distanza supera i 300 km. A tal fine dovranno consegnare, al predetto segretario della Società di corse, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta a norma delle vigenti disposizioni di legge, attestante la loro provenienza.

Il Segretario di Corse trasmetterà la documentazione all'Ufficio Tris. Fac-simile del modulo sarà disponibile presso la segreteria della Società di Corse (o sarà possibile richiederlo al sito Web dell'ufficio tris).

In caso di mancata attestazione non verranno corrisposte le maggiorazioni di cui sopra. Per lo stesso cavallo deve essere richiesta anche l'indennità prevista nella tabella A.

## PER IL GALOPPO

Al proprietario dei cavalli di cui all'art. 9 è corrisposta una indennità di partecipazione così determinata:

### PER LE CORSE IN PIANO

CAVALLO II	euro 390
CAVALLO III	euro 440
CAVALLO IV	euro 490
CAVALLO V	euro 860
CAVALLO VI	euro 690
CAVALLO VII	euro 550
CAVALLO VIII	euro 440

### PER LE CORSE IN OSTACOLI

CAVALLO II	euro 650
CAVALLO III	euro 740
CAVALLO IV	euro 840
CAVALLO V	euro 930
CAVALLO VI	euro 1.450
CAVALLO VII	euro 1.180
CAVALLO VIII	euro 950
CAVALLO IX	euro 710

All'allenatore di ogni cavallo di cui al 2° comma dell'art. 8 vengono corrisposte le seguenti indennità di:

Euro 1.180 al 1° arrivato
Euro 980 al 2° arrivato
Euro 740 al 3° arrivato
Euro 590 al 4° arrivato
Euro 490 al 5° arrivato
Euro 390 al 6° arrivato
Euro 290 al 7° arrivato
Euro 240 al 8° arrivato
Euro 230 al 9° e seguenti

Al fantino ed all'allievo fantino dopo il conseguimento del numero di vittorie previste dai rispettivi regolamenti delle corse- viene corrisposta l'indennità di:

Euro 560 al 1° arrivato
Euro 470 al 2° arrivato
Euro 350 al 3° arrivato
Euro 280 al 4° arrivato
Euro 230 al 5° arrivato
Euro 185 al 6° arrivato
Euro 140 al 7° arrivato
Euro 120 al 8° arrivato.

Detta indennità non spetta al gentleman.

Le somme da corrisponderci a proprietari ed allenatori sono aumentate del 50% per i cavalli provenienti da località distanti da 121 km a 300 km dall'ippodromo ove la corsa tris viene effettuata e del 100% se la distanza supera i 300 km. La provenienza del cavallo è attestata dal Segretario della Società di corse.

Le somme da corrisponderci ai fantini e/o allievi fantini sono aumentate del 50% se provenienti da località distanti da 121 km a 300 km dall'ippodromo ove la corsa tris viene effettuata e del 100% se la distanza supera i 300 km. A tal fine i fantini e/o allievi fantini dovranno consegnare al predetto Segretario di Corse, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta a norma delle vigenti dichiarazioni di legge, attestante la loro provenienza.

Il Segretario di Corse trasmetterà la documentazione all'Ufficio tris. Facsimile del modulo sarà disponibile presso la segreteria della Società di Corse o sarà possibile richiederlo al sito web dell'Ufficio Tris.

In caso di mancata attestazione, da presentare entro 10 giorni dalla disputa della gara, non verranno corrisposte le maggiorazioni di cui sopra. Per lo stesso cavallo deve essere stata richiesta anche la indennità prevista nella tabella A.

Le indennità per guidatori non allenatori, allenatori, fantini ed allievi fantini, per il caso di annullamento della corsa, è pari ad €205 per i soggetti provenienti da località distanti da 121 a 300 Km dall'ippodromo e ad €410 se la distanza supera i 300 km.